



Comunicazione n. DAC/9909588 del 12-2-1999

inviata alle Società di Revisione iscritte nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob

OGGETTO: Esposizione in bilancio dei dati relativi ai ricavi da corrispettivi da prendere a riferimento per l'applicazione del contributo di vigilanza

Con delibera n. 11785 del 7.1.1999¹ la Consob ha individuato le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento per l'esercizio 1999, in relazione all'attività svolta dalla stessa Consob sulla base delle disposizioni di legge. In particolare, l'art. 3, lett. f), della delibera² prevede che le società di revisione iscritte all'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del D.lgs. n. 58/98 sono tenute a versare alla Consob un contributo denominato "contributo di vigilanza".

L'art. 3, comma 2, della delibera n.11786 del 7.1.1999³ indica, quale misura del contributo dovuto, il "4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI del D.Lgs. n.58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 1998".

La successiva delibera n.11798 del 9.2.1999 definisce le modalità e i termini di versamento delle contribuzioni dovute per l'esercizio 1999. In particolare, l'art. 3, commi 3 e 4, concerne le modalità e i termini di versamento del "contributo di vigilanza" a carico delle società di revisione⁴.

A) Informazioni in bilancio

In connessione a quanto disposto dal suddetto art. 3, comma 2, della delibera n 11786⁵, si raccomanda di esporre in bilancio, come appresso indicato, i dati relativi ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

A partire dal bilancio chiuso nel 1998,(e fatto salvo il regime transitorio di cui al successivo punto B), nella Nota Integrativa deve essere esposto il dettaglio della composizione della voce di conto economico "ricavi delle vendite e delle prestazioni" secondo lo schema appresso riportato:

¹ Ora delibera n. 12234 del 2.12.1999.

² Ora art. 3, co. 1, lett. f), della delibera n. 12234 del 2.12.1999.

³ Ora art. 3, co. 2, della delibera n. 12235 del 2.12.1999.

⁴ Ora art. 3, co. 4 e 5, della delibera n. 12347 del 26.1.2000.

⁵ Ora art. 3, co. 2, della delibera n. 12235 del 2.12.1999.

TAVOLA n. I

Ricavi delle vendite e delle prestazioni		(lire milioni)
A	Ricavi da corrispettivi per attività di revisione contabile svolta sui bilanci delle: società con azioni quotate e loro controllate, sim, società di gestione del risparmio, sicav, imprese di assicurazione non quotate, società di gestione dei mercati, società di gestione accentrata di strumenti finanziari	
B	Ricavi da corrispettivi per altre attività di revisione contabile previste da norme di legge o di regolamento	
C	Ricavi da corrispettivi per attività di revisione contabile volontaria	
D	Ricavi da corrispettivi per attività di organizzazione contabile	
E	Altro (rimborsi spese, ecc.)	
Totale ricavi		

Nella voce ricavi si intendono ricompresi gli importi relativi ai lavori terminati alla data di chiusura del bilancio, con riguardo sia alle fatture già emesse, sia alle fatture da emettere.

I ricavi rilevanti ai fini della determinazione del contributo sono quelli conseguiti a seguito dello svolgimento delle attività di revisione indicate alla riga A della tavola n. 1.

Più in dettaglio, tali attività di revisione sono quelle svolte sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del D.Lgs. n.58/1998 (di seguito T.U.):

- società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani (attualmente Borsa e Mercato Ristretto) o di altri paesi dell'Unione Europea (art.119 T.U.) e le società italiane controllate da dette società con azioni quotate, tranne i casi di esenzione stabiliti dal regolamento Consob adottato con delibera n. 11520 del 1.7.1998⁶ (art. 165 T.U.);
- SIM, società di gestione del risparmio e SICAV (art. 9, primo comma, T.U.), nonché le società appartenenti a gruppi facenti capo ai soggetti indicati nel caso in cui la Banca d'Italia ne disponga la revisione (art.12, quarto comma, T.U.);
- imprese di assicurazione e riassicurazione con azioni non quotate soggette alle disposizioni del D. Lgs. n.173/1997 (artt. 79 e 80 D. Lgs.n.173/1997 e art. 214, quarto comma, T.U.);
- società di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (art. 61, nono comma, T.U.);
- società di gestione accentrata di strumenti finanziari (art. 80, decimo comma, T.U.).

⁶ Ora reg. n. 11971/99.

Si precisa che l'applicazione del contributo di vigilanza" è indipendente dalla circostanza che al momento dell'esecuzione dell'attività di revisione quest'ultima fosse o meno prevista da una norma di legge.

I ricavi da indicare alla riga B della tavola n.1 sono quelli conseguiti a seguito dello svolgimento delle attività di revisione contabile previste da norme di legge o di regolamento diverse da quelle appena menzionate.

Il bilancio d'esercizio delle società di revisione, corredato della Nota Integrativa contenente la tavola n.1 sopra descritta, deve essere trasmesso alla Consob entro quindici giorni dalla data della sua approvazione.

B) Dichiarazione sostitutiva

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, della delibera n. 11786 del 7.1.1999, le società di revisione il cui bilancio chiuso nel 1998 risulti già approvato alla data di emanazione della presente comunicazione (coincidente con la data di entrata in vigore della richiamata delibera n. 11786) o lo sarà nei trenta giorni successivi alla stessa data, dovranno trasmettere alla Consob apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale ove esistente, attestante l'ammontare dei ricavi dacorrispettivi rilevanti ai fini dell'applicazione del contributo, contabilizzati in detto bilancio.

Tale dichiarazione deve indicare le stesse informazioni contenute nella tavola n.1, esposte secondo lo schema ivi indicato.

A norma del citato art. 3, comma 2, della delibera n. 11786/99, la dichiarazione di cui si tratta deve essere trasmessa entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della stessa delibera (data della sua pubblicazione nella G. U. R. I.) ove il bilancio sia stato approvato entro tale data, ed entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio negli altri casi.

* * *

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della delibera n. 11798 del 9.2.1999⁷, entro il termine di effettuazione del versamento del "contributo di vigilanza" le società di revisione devono trasmettere alla Consob copia della documentazione attestante il versamento stesso, corredata di apposita tavola esplicativa del computo del contributo.

La tavola suddetta, che deve dettagliare il contributo per ciascuna società cliente, deve essere predisposta secondo lo schema appresso riportato:

⁷ Ora art. 3, comma 6, della delibera n. 12347 del 26.1.2000.

TAVOLA n. 2

Società conferente	Data di chiusura di bilancio	Fatturato	Fatture da emettere	Rimborsi spese	Ricavi netti	Contributo	
						Subtotale	Totale
Alfa/bilancio d'esercizio							
Alfa/bilancio consolidato						50	
Partecipata X/Bilancio d'esercizio						15	
Partecipata Y/Bilancio d'esercizio						25	
GRUPPO ALFA						30	120
Beta/bilancio d'esercizio						120	30
Gamma/bilancio d'esercizio						30	60
Delta/bilancio d'esercizio						60	80
.....						80	
.....							
TOTALE SEZIONE I							290
.....							
TOTALE SEZIONE II							
.....							
.....							
TOTALE SEZIONI							

Le società clienti, come si evince dalla tavola, devono essere indicate per sezioni, ognuna corrispondente alle tipologie di revisione di cui alla riga A della tavola n.1: società con azioni quotate e loro controllate (sezione D, sim (sezione II), società di gestione del risparmio (sezione III), sicav

(sezione IV), imprese di assicurazione non quotate (sezione V), società di gestione dei mercati (sezione VI) e, infine, società di gestione accentrata di strumenti finanziari (sezione VII).

Nell'ambito delle singole sezioni le società clienti potranno essere elencate in ordine alfabetico, ad eccezione delle società appartenenti allo stesso gruppo che dovranno essere elencate unitariamente con indicazione del gruppo di appartenenza.

Nella tavola n. 2 il totale complessivo dei "ricavi netti" dovrà corrispondere ai ricavi da corrispettivi per attività di revisione contabile indicati alla riga A della tavola n.1.

Inoltre, la nota di trasmissione della documentazione richiesta deve contenere una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante della società di revisione, attestante che i ricavi netti, così come esplicitati nella tavola suindicata, sono corrispondenti a quelli riportati nelle scritture contabili.

* * *

A partire dall'entrata in vigore delle richiamate delibere nn. 11785 e 11786 del 7.1.1999 e n.11798 del 9.2.1999, è da intendersi abrogata la comunicazione Consob n. 3557 del 18.4.1996.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa